

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci, se insiste sul suo emendamento e vuole svolgerlo, ha facoltà di parlare.

**BORTOLUCCI.** Dirò in breve alla Camera le ragioni, per cui ho formulato quest'emendamento. Io ho supposto che la Commissione quando ha proposto la pena di 6 mesi a tre anni di carcere pel contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno dei membri che la compongono abbia voluto includervi anche la pena dell'associazione, desumendolo dalla qualità e quantità della pena medesima.

Ma siccome, stando come sono posti dalla Commissione gli articoli 38 e 39, potrebbe nascere dubbio, se quella inclusione avesse luogo specialmente di fronte al principio sancito dalle nostre leggi sulla concorrenza dei reati e delle pene, così ho creduto di proporre alla prima parte dell'articolo 39 l'aggiunta — compresa in questa pena anche quella dell'associazione. — Ed ho fatto ciò anche perchè la pena di sei mesi di carcere a tre anni mi sembra congrua e proporzionata al fatto complesso dell'associazione e del contrabbando da essa commesso.

Rispetto poi agli altri due emendamenti, quante volte la Commissione aderisca all'articolo più generale proposto dall'onorevole Puccioni, e quante volte, oltre all'articolo 56 del Codice penale del regno, vengano pure pubblicati in Toscana gli altri articoli del Codice stesso che sono in connessione diretta e necessaria col medesimo articolo 56, come sarebbe, per esempio, l'articolo 60, allora io non dissento a ritirare questi due emendamenti, giacchè non erano diretti se non che a conciliare le diverse disposizioni che si trovano in fatto di pene e loro graduazione nel Codice del regno e in quello di Toscana.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Come avete udito l'emendamento Bortolucci aveva un doppio scopo: il primo era quello di determinare la estensione della pena del carcere dichiarando espressamente che la pena stessa doveva essere graduata fra i sei giorni ed i tre anni.

Ora, o signori, l'onorevole Rattazzi vi diceva testè che a norma del Codice penale del 20 novembre 1859 il minimo della pena del carcere è di sei giorni ed il massimo è di cinque anni e che quindi colla formola usata nel progetto s'intendeva d'applicare una pena non minore di sei giorni nè maggiore di due anni; al contrario avendo il Codice penale toscano il minimo della pena del carcere ad un giorno, ne sarebbe derivata una grande differenza nelle diverse provincie nella applicazione delle suddette pene. Quando però la Camera voterà l'emendamento proposto dall'onorevole Puccioni col quale si ordinerebbe la pubblicazione nella Toscana delle disposizioni del Codice del 20 novembre 1859, relative alla gradazione della pena del carcere, queste modificazioni proposte dall'onorevole Bortolucci non avrebbero più ragione alcuna di essere accolte.

Rimane il secondo emendamento. L'onorevole Bortolucci vorrebbe che nella pena del contrabbando commesso da una associazione di contrabbandieri si intendesse compreso anche quella per il reato di associazione di malfattori, in guisa che si aggiungesse in questo articolo dopo le parole: « col carcere da sei mesi a tre anni » le seguenti: « compresa in questa pena quella dell'associazione. » Ma voi avete udito, o signori, che la Commissione, giustificando le disposizioni dell'articolo 38, dichiarava essere suo intendimento che l'associazione di malfattori ivi contemplata fosse regolata in tutto dalle norme per l'eguale reato sancite dal Codice penale del 20 novembre 1859. E difatti, salvo le differenze, della pena che nel Codice è della reclusione, ed in questa legge è soltanto del carcere, e del numero delle persone che secondo il Codice è di cinque, e secondo il progetto, per le ragioni indicatevi dal mio onorevole collega il ministro delle finanze, è ridotto a tre associati bastevoli a costituire il reato; sono gli stessi principii che hanno suggerito le disposizioni, e le stesse norme che debbono determinare l'applicazione delle due leggi.

Ora l'onorevole Bortolucci conosce che nel Codice penale è preveduto espressamente il caso di un reato commesso da una associazione di malfattori, e per regola generale è detto che si applicano le pene stabilite per ciascun reato, con quelle sole limitazioni delle quali terrò parola.

L'articolo 430 del Codice penale infatti così si esprime:

« Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori preveduta dall'articolo 426 o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito previo concerto coll'intera banda sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorso pel fatto dell'associazione di cui negli articoli 428 e 429, e secondo le regole stabilite nel libro I, titolo II, capo V, sezione I dei rei di più reati. »

Ora quale è il concetto che ha consigliato alla Commissione di applicare in questa materia questo principio della legislazione penale? Quello stesso che regge tutta la teoria del concorso di più reati.

Certamente io non voglio dilungarmi nè occupare la Camera delle discussioni che sono sorte intorno all'assorbimento od alla cumulazione delle pene.

Tutti conoscono che per le leggi penali del regno quando si tratta del concorso de' crimini, o di crimini con delitti, non si applica che la pena del reato più grave aumentata secondo le circostanze, rimanendo assorbita quella stabilita pel reato meno grave; mentre invece nel concorso de' delitti si applicano le pene stabilite per ciascuno di essi, purchè le pene così cumulate non sorpassino di una certa misura la durata massima del genere di pena applicato. Se questo principio generale regola sia la legislazione penale del 20 novembre 1859 che il Codice penale toscano, la Commissione accet-